



Titolo

Tesseramento – calciatore – utilizzazione calciatore in posizione irregolare – sanzione – calciatore - squalifica di una giornata per ciascuna violazione

Descrizione

In caso di partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa - quanto alla concreta determinazione della misura della sanzione, va escluso che la responsabilità dello stesso calciatore sia sostanzialmente assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che non è inesigibile da parte del giocatore l'obbligo (o l'onere) di osservare una sia pur minima diligenza nell'accertare la sussistenza dei requisiti che l'ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione. Spetta al tesserando verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l'effettivo buon esito (e *a fortiori* l'esistenza) delle pratiche di tesseramento che lo riguardano (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023, che richiama, sul punto, le precedenti CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023, e CFA, Sez. IV, n. 20 e n. 22/2021-2022). Appare congruo stabilire la misura della sanzione della squalifica di una giornata, per il calciatore, per ciascuna violazione accertata, restando poi irrilevante la circostanza che l'illecito sia stato commesso in una stagione sportiva ormai decorsa (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, sez. I, n. 3/2023-2024) (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la supposta inconsapevolezza della violazione inerente il mancato tesseramento da parte di un giocatore di 17 anni, l'età del ragazzo, prossimo alla maggiore età, impone l'adozione di una avvedutezza appropriata all'importanza che il tesseramento riveste ai fini di una valida pratica agonistica; non sono ammesse trascuratezze o superficialità, né ci si può nascondere dietro al fatto che si tratta di attività a carico della società, dal momento che sempre è richiesta la collaborazione dell'atleta, consistente nella sottoscrizione da parte sua [oltre che dei genitori] del modulo di tesseramento; mancando tale sottoscrizione, l'atleta sa di non essere tesserato e dunque il suo scendere in campo o il suo collaborare con l'arbitro integra gli estremi di una consapevole violazione delle norme federali).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 46/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

La Greca

Riferimenti normativi

art. 32, comma 2, CGS; art. 39 NOIF;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0046 CFA del 4 novembre 2024 (PF-A.S.D. Sca Asti- Sig. Lorenzo Ambrogio)